

avv. Giuseppe Macchione
70123 Bari - via Crispi, 6
tel. 080 5211530 - fax 080 5752598

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI

Ricorso ex 31 e art. 117 c.p.a.

per **SIMBA s.r.l.** con sede in Bari alla via Argiro n°24 (CF/P.IVA: 00270430721), in persona del suo legale rappresentante Dott. Pasquale Rafaschieri (CF: RFS PQL 53T12 A662P), nella qualità di Amministratore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce del presente atto, dall'avv. Giuseppe Macchione (CF: MCCGPP63P03A662Z; pec, anche ai fini delle comunicazioni di rito: macchione.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it; fax 080 5752598), con il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via F. Crispi 6,

contro

il Comune di Modugno (BA), in persona del Sindaco in carica pro tempore

per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio

serbato dalla A.C. sulla istanza acclarata al prot. dell'Ufficio Tecnico Comunale n° 39101 del 24.07.2017, con cui la Società ricorrente ha richiesto il rilascio di P.d.C. per la realizzazione di un progetto di riqualificazione ai sensi della L.R. 14/2009 mediante demolizione di fabbricato a uso commerciale-deposito (fg. 26, part. 20 sub 1-2-3 e fg.26 part.23-22 sub1) sito al prolungamento di via X Marzo e ricostruzione con bonus volumetrico di n.7 fabbricati pluripiano a destinazione residenziale; e, ove occorra, per l'annullamento della nota 62609 del 29.11.2017 con cui il Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale ha erroneamente inteso subordinare la prosecuzione dell'iter edilizio alla approvazione da parte del Consiglio Comunale di una delibera di scorporo dell'immobile in oggetto (con la relativa area di pertinenza) dal

comparto edificatorio del PRG "A9".

1. Con istanza acclarata al prot. dell'Ufficio Tecnico Comunale n° 39101 del 24.07.2017, la Società ricorrente ha richiesto il rilascio di P.d.C. per la realizzazione di un progetto di riqualificazione ai sensi della L.R. 14/2009 (art.4) mediante demolizione di fabbricato a uso commerciale-deposito (fg. 26, part. 20 sub 1-2-3 e fg.26 part.23-22 sub1) sito al prolungamento di via X Marzo - complessivamente mc. 16.550,60 esistenti - e ricostruzione con bonus volumetrico di n.7 fabbricati pluripiano a destinazione residenziale, per complessivi mc. 22.341,92.

Nella specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalla Legge regionale sul c.d. Piano casa.

2. Ciò non ostante, il Dirigente del competente Settore comunale, Arch. Rosalia Petronelli, con nota 62609 del 29.11.2017 ha erroneamente inteso subordinare la prosecuzione dell'iter edilizio alla approvazione da parte del Consiglio Comunale di una delibera di scorporo dell'immobile in oggetto (con la relativa area di pertinenza) dal comparto edificatorio del PRG "A9", travisando con ciò i presupposti di legge e comunque di fatto sospendendo *sine die* il procedimento con atto di natura soprassessoria assunto in aperta e colpevole violazione di legge.

3. Che, infatti, non veniva - e non viene - nella specie in questione un intervento su "aree libere" riferito al sub comparto "A9" (ai sensi dell'art.9 delle NTA del PRG), bensì un intervento diretto su "edifici esistenti" in ossequio alla disciplina speciale introdotta dalla legge sul c.d. "Piano casa" L.R. 14/2009 e s.m.i, alla stregua della quale, appunto, è consentito intervenire - *una tantum* - alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti legittimamente realizzati, con la finalità di pubblico interesse della riqualificazione edilizia ed energetica dei medesimi

fabbricati.

4. I volumi esistenti, per i quali si chiede l'intervento di demolizione e ricostruzione, sotto altro e dirimente aspetto non sono superiori all'indice di PRG; sicchè il loro utilizzo - ai quali accede il bonus volumetrico una tantum del 35% previsto dalla LR 14/2009 - non determina alcuna riduzione dell'indice di fabbricabilità del sub comparto "A9" previsto dal PRG.

5. Al cospetto di tale preminente interesse pubblico, come canonizzato dalla legge 14/2009 – e segnalato anche dalla Regione Puglia con nota 7221' del 12.10.2017 (pagina 2/2 - penultimo cpv) – le volumetrie realizzate potranno pertanto essere agevolmente stralciate nell'ambito degli eventuali successivi programmi di intervento operati ai sensi della disciplina sul comparto urbanistico (art.15, LR 6/1979), nonché a mente della disciplina del PRG, definitivamente approvato giusta deliberazione della Giunta Regionale 20.02.2018 n.206 (B.U.R. 36 del 12.03.2018).

6. Orbene, scaduti i termini per la conclusione del procedimento edilizio, la Società ricorrente ha significato ciò al Comune invitando le competenti strutture amministrative a dare espresso riscontro alla richiesta di P.d.C. con atto di diffida trasmesso a mezzo PEC il 18 aprile 2018, in cui si chiede anche l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi degli articoli 9 bis e 9 ter della Legge 241/1990.

7. L'evocato ricorso a una delibera del Consiglio Comunale (la cui proposta, per altro, non risulta nemmeno perfezionata dalla A.C.) attraverso cui provvedere al preventivo stralcio e scorporo dell'immobile in oggetto (con relativa area di pertinenza) concretizza infatti un atto di natura marcatamente soprassessoria che inverte un inutile quanto illegittimo arresto procedimentale.

L'atto di natura "soprassessoria", inoltre, non impedisce, come noto

(Cons. Stato, sezione Quarta, 9 maggio 2013 n.2518), la proposizione della azione sul silenzio, sul presupposto che siffatto atto non costituisce comunque il provvedimento terminativo del procedimento che l'amministrazione ha l'obbligo di emanare quale che sia il contenuto, ma un rinvio *sine die* - come nel caso di specie - della conclusione del procedimento in violazione dell'obbligo di concluderlo entro il termine fissato. L'atto è in questo caso essenzialmente conosciuto dal Giudice, non già in relazione ai suoi aspetti di satisfattività per l'istante, ma in relazione alla sua idoneità ad integrare adempimento della primaria obbligazione di provvedere, con il corollario che la sentenza è dichiarativa dell'obbligo generico di provvedere (o, nei casi in cui l'attività è *ab origine* o *ex post* divenuta vincolata, anche dell'obbligo di adottare un provvedimento di tenore predeterminato). E' tuttavia evidente che, poiché l'interesse a ricorrere deriva non dall'inerzia assoluta ma dal comportamento "soprassessorio", l'azione può essere ritualmente introdotta attraverso l'impugnazione del sedicente provvedimento conclusivo, anche se esso è trsguardato e stigmatizzato per il contenuto elusivo dell'obbligo di provvedere, ossia quale atto sussumibile nella fattispecie composita dell'inerzia; l'impugnazione è cioè strumentale ad una pronuncia che constatata la natura "soprassessoria" dell'atto e, dichiarata la permanenza dell'obbligo di provvedere, condanni l'amministrazione ad emanarlo immediatamente ovvero nomini un Commissario ad acta che provveda in sua vece.

8. A fronte dell'atto di invito a provvedere, l'A.C. ha fatto pervenire una semplice nota (prot. 21858 del 18.04.2018) con cui si limita a comunicare di aver richiesto parere legale al fine di individuare il corretto iter procedurale e giuridico da seguire, così reiterando pervicacemente quanto illegittimamente il contegno omissivo, inerte, nonché contrario al

quadro di regolazione di cui al DPR 380/2001 e della stessa legge n.241/1990.

9. Si aggiunga poi che la su detta L.R. 14/2009 ha natura "eccezionale" ed ha scadenza il 31.12.2018, sì che la illegittima azione amministrativa è in tesi idonea a determinare anche un gravissimo pregiudizio economico alla Società ricorrente, la quale verrebbe così ingiustamente privata e penalizzata rispetto alla possibilità -viceversa al momento del tutto consentita- di realizzare il programma costruttivo e imprenditoriale di cui alla richiesta e successive integrazioni.

Poiché la mancata conclusione del procedimento nei termini di legge (art.20, DPR 380/2001) per fatto ingiusto imputabile esclusivamente alla negligenza colpevole della A.C. espone la scrivente Società a patire danni ingiusti e rilevanti e già quantificabili provvisoriamente in €1.200.000,00= salvo migliore successiva determinazione (limitatamente al mancato utile per mancata realizzazione del bonus volumetrico), si chiede all'Ecc.mo Collegio di voler accertare detto danno ingiusto, condannando per esso la Civica Amministrazione a rifonderlo in favore della Società, qualora i tempi processuali non dovessero più consentire di poter godere dei benefici premiali previsti dalla LR 14/2009, così come richiesto dalla ricorrente nella istanza di rilascio del P.d.C. in parola.

10. In conclusione, stante la perdurante inerzia della A.C. sulla istanza acclarata al prot. dell'Ufficio Tecnico Comunale n° 39101 del 24.07.2017 per il rilascio del P.d.C. e, alla stregua di quanto precede, si

ch i e d e

che codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere il ricorso:

a) dichiarando illegittima la inerzia del Comune di Modugno sulla predetta istanza - ove occorra anche previa declaratoria di illegittimità della nota n.62609 assunta il 29.11.2017 dal Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale - con conseguente ordine al Dirigente del Settore 4 Assetto del Territorio del Comune di Modugno, in persona del titolare della carica p.t., di concludere il procedimento edilizio entro e non oltre 30 gg., nominando sin da ora Commissario ad acta che a ciò provveda nel caso di perdurante inerzia, con ogni altra conseguenza di legge e vittoria in spese ed onorari di causa;

b) accertando anche a mezzo di C.T.U. - qualora i tempi processuali non dovessero ingiustamente consentire alla Società di poter beneficiare della premialità volumetrica prevista dalla LR 14/2009 (in scadenza il 31.12.2018) in ordine al progetto edilizio proposto e perfettamente conforme al vigente PRG e alla vigente legislazione - il danno ingiusto colpevolmente ascrivibile alla A.C. in persona dei rispettivi responsabili della inerzia, nella misura già quantificabile provvisoriamente in €1.200.000,00= salvo migliore successiva determinazione (limitatamente al mancato utile per mancata realizzazione del bonus volumetrico), da liquidare in favore della SIMBA s.r.l.

Il contributo unificato dovuto nella misura di € 300,00 sarà corrisposto all'atto del deposito del ricorso.

Si attesta che il presente atto è copia analogica conforme all'originale digitale da cui è estratta.

Bari, 21.05.2018

Avv. Giuseppe Macchione



GIUSEPPE MACCHIONE

CN = MACCHIONE

GIUSEPPE

O = non presente

C = IT

Si attesta che il presente atto è copia immagine su supporto digitale dell'originale cartaceo da cui è estratta.
Bari, 21 maggio 2018

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Dott. Pasquale Rafaschieri (CF: RFS PQL 53T12 A662P), nella qualità di Amministratore legale rappresentante di SIMBA s.r.l. con sede in Bari alla via Argiro n°24 (CF/P.IVA: 00270430721) delego a rappresentarmi e a proporre ricorso dinanzi al Tar di Bari, nei confronti del Comune di Modugno, l'avvocato Giuseppe Macchione (MCCGPP63P03A662Z - 04367900729), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, dichiarando sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Macchione sito in Bari alla Via F. Crispi n° 6, PEC macchione.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it, Fax. 080/5752598

Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di particolare complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto.

Bari, 21.5.2018

Firma

Dott. Pasquale Rafaschieri

È autentica

Avv. Giuseppe Macchione



Relata di notifica: lo sottoscritto avv. Giuseppe Macchione, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art.7 della legge 21 gennaio 1994 n.53, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 23 aprile 2008, previa iscrizione nel mio registro cronologico ho notificato per conto della SIMBA s.r.l., copia conforme del su esteso ricorso al Tar di Bari a:

1- Comune di Modugno, in persona del Suo Sindaco in carica p.t., presso la sede comunale ove siede per la carica in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n°16 70026 MODUGNO (BA), ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in un plico munito di A.R. (76758701671-9), spedito dall'Ufficio Postale di Bari Ag. 27 in data corrispondente a quella del timbro postale e previa iscrizione nel registro cronologico al n°258



Postaraccomandata

AR

1007 67587016719 70026
07220 70123 BARI 27 (BA)

1-PT05057

Posteitaliane

21.05.2018 11.22
Euro 007,95



MITTENTE

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di

n. del ... 3.3.2008

Avv. GIUSEPPE MACCHIONE

Via Reco Crispi, 6

70123 BARI

N. 258 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Racc. N.

APPLICARE QUI IL
CODICE A BARRE

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza della persona suindicata il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

CONVIVE DI MODULO, in
PERONE SINDACO P.T.
P. VICE DEL POPOLO, 16
70026 MODULO (BA)

AG



76758701671-9